

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di aprile
9 aprile 2021

In Altamura, nel mio studio a piazza Zanardelli n.19, secondo piano.

Innanzi a me dottoressa ANNARITA STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritta al Collegio Notarile di Bari,
è presente

SCHINO Pietro, nato a Bari il 20 dicembre 1955, con domicilio in Bari al Largo Ciaia n.3,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Esso comparente, dichiarando di agire nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione Onlus di Volontariato denominata "**ALZHEIMER BARI**", con sede legale in Bari al Largo Ciaia n.3, codice fiscale 93270090728, iscritta nel Registro delle Onlus al n.751,

mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta Associazione per costituirsi in assemblea per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e per unanime designazione dei soci presenti assume la presidenza il comparente Schino Pietro che, constatato:

- la presenza in proprio di due soli soci e precisamente la presenza di esso comparente e della signora Pinto Caterina;
- la presenza, per deleghe, riscontrate valide dal Presidente e che saranno conservate negli atti sociali, di n.10 (dieci) soci;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente Schino Pietro, quale Presidente, nonchè il VicePresidente signora Pinto Caterina;
- la convocazione fatta, a norma di statuto, per oggi, in questo luogo alle ore 18,00 (ore diciotto), in seconda convocazione;
- che la prima convocazione fissata per oggi alle ore 17,00 (ore diciassette) nello stesso luogo, è andata deserta;


dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dello Statuto Sociale all'attuale normativa del Terzo Settore e conseguente riformulazione dello stesso.

Il Presidente, ricorda i motivi che rendono necessario ed opportuno approvare l'intero nuovo Statuto Sociale, adeguato all'attuale normativa del Terzo Settore.



A questo punto dà incarico a me Notaio di procedere alla lettura dell'intero nuovo testo dello Statuto Sociale stesso.

A lettura da me eseguita, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Quindi l'assemblea, approvando la proposta del Presidente, ad unanimità dei voti

delibera

1) di approvare l'intero nuovo Statuto Sociale, adeguato all'attuale normativa del Terzo Settore, statuto il cui testo, nella sua redazione aggiornata e di cui si è data sopra lettura, a questo verbale si allega sotto la lettera "A".

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Durata della presente assemblea minuti trenta.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia di Associazioni Onlus di Volontariato.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alla parte che lo approva.

In parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio in un foglio per pagine due, viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quaranta.


Firmato: SCHINO Pietro - ANNARITA STIGLIANO Notaio Sigillo

Associazione "Alzheimer Bari ODV"

STATUTO

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata



1.1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Alzheimer Bari - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.2 – Essa opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Puglia avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri soci ed ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità ed Attività Istituzionali

2.1 - L'Associazione – sempre ed esclusivamente senza fini di lucro - persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).

2.2 – Essa si propone di:

- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;

- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.


2.3 – Inoltre, per il perseguimento degli scopi istituzionali già sopra enunciati e primariamente in favore di terzi, l'Associazione svolge le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;

- collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.



2.4 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Art. 3

Soci

3.1 – Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

3.2 - Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

3.3 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

3.4 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

4.1 - Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto; pertanto possono:

- partecipare alle assemblee esprimendo il proprio voto;
- essere eletti alle cariche sociali;
- svolgere le attività concordate;
- esaminare, su loro richiesta, i libri sociali;
- presentare le proprie dimissioni.

4.2 – Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, viene automaticamente sospeso ai Soci morosi.

4.3 – Tutti i Soci hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto; pertanto devono:

- osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- far rispettare le norme previste nello Statuto;
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statuari che ad essi competono;
- pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

Art. 5

Perdita della qualità di Socio


5.1 - La qualità di Socio viene meno per:

- morte del Socio;

- dimissioni comunicate per iscritto;
- decadenza a seguito di delibera del Consiglio Direttivo a carico del Socio che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa;
- esclusione in conseguenza di delibera del Consiglio Direttivo a carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia avuto comportamenti scorretti e/o offensivi giudicati inaccettabili alla comune convivenza ovvero che ha svolto o svolga attività ritenuta in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.2 - La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6 Volontari



6.1 – L'Associazione, nell'attuazione delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari.

6.2 – Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6.3 – I volontari possono essere iscritti in un apposito registro.

Art. 7

Sostenitori

7.1 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8

Dipendenti – Collaboratori

8.1 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9


Organi dell'Associazione

9.1 – L'Associazione è composta dai seguenti Organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

9.2 – Tutti gli Organi sono composti e rappresentati da Soci, eletti nel corso di una Assemblea specifica; essi sono rieleggibili. Anche le relative cariche sono elettive e gratuite, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per realizzare l'attività attinente allo svolgimento della funzione.

9.3 – Tutti gli Organi e le relative cariche hanno la durata di tre esercizi ovvero fino a quando non si deve procedere con elezioni anticipate.



Art. 10
Assemblea dei Soci

10.1 - L'Assemblea è l'Organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci che siano tali da almeno tre mesi; può essere Ordinaria ovvero Straordinaria.

10.2 – Essa, a seguito di mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo quando lo reputa opportuno ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, è convocata dal Presidente con avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; tale avviso deve contenere l'indicazione del luogo dell'adunanza, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, dell'Ordine del Giorno da discutere. L'avviso sarà anche pubblicato sul sito internet dell'Associazione e, ove possibile, inviato ai Soci dei quali si conosce un qualsivoglia recapito telematico.

10.3 – Ciascun Socio impossibilitato a presenziarvi può farsi rappresentare da un altro Socio latore della sua delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri tre Soci.

10.4 – In seduta Ordinaria l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare;

- sul bilancio consuntivo di esercizio dell'anno trascorso;
- sul bilancio preventivo di esercizio dell'anno in corso;
- sull'eventuale votazione da effettuarsi per il rinnovo delle cariche venute a scadere;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo o di quelli del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulle linee programmatiche generali dell'attività dell'Associazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'opposizione del socio alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- sugli altri oggetti attribuiti ad essa attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

10.5 – In seduta straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e, comunque, per deliberare:

- sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11

Validità dell'Assemblea

11.1 – L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti favorevoli espressi dai presenti.

11.2 - In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

11.3 – Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

Svolgimento dell'Assemblea

12.1 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, anche in assenza di quest'ultimo, dal Socio indicato dalla stessa Assemblea.

12.2 – La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente. Il relativo verbale viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea a firma del Presidente e del segretario verbalizzante.

12.3 – Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Socio; egli può anche ammettere in riunione la presenza di persone non associate che, in qualità di esperti, possano consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole compito del diritto di voto.

Art. 13

Consiglio Direttivo

13.1 – Esso è l'Organo preposto alla gestione ed alla amministrazione del Sodalizio, essendo investito dei più ampi poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione. Ha dunque la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione nei soli limiti stabiliti dallo Statuto o dalle direttive approvate dall'Assemblea dei Soci. Pertanto:

- assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige i bilanci d'esercizio consuntivo e preventivo;
- se non rileva impedimenti, ratifica l'ammissione dei nuovi Soci;
- delibera l'esclusione dei Soci motivandola brevemente;
- compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi ricevute e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche ed istituti di credito, altre amministrazioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determina le quote associative;
- sottopone all'Assemblea proposte e mozioni;
- consente all'Associazione la partecipazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica e comunque denominate anche mediante partecipazioni a Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), consorzi, contratti di Rete tra imprese aventi modalità simili o assimilate;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove ed organizza eventi associativi;
- assume, o licenzia, eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel rispetto delle leggi e dei contratti nazionali vigenti;
- ratifica ovvero respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

13.2 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 membri, ma sempre in numero dispari, che sono Soci e sono eletti a maggioranza dall'Assemblea; durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi devono essere portatori di onorabilità personale proveniente dal proprio vissuto, professionalità misurata sulle specifiche istituzionali, indipendenza da interessi che possano essere divergenti o configgenti con quelli propri dell'Associazione. Qualora,

nel corso del mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvedono a surrogarli attingendo dalla graduatoria degli ultimi non eletti ovvero procedendo per cooptazione, restando essi in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Se invece dovesse mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti nominati, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per svolgere nuove elezioni.

13.3 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo assumono automaticamente le rispettive cariche anche nell'Associazione. A seconda delle possibili esigenze operative e rappresentative, al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di istituire un Comitato Etico ed anche un Comitato Scientifico, ciascuno composto da tre membri, non obbligatoriamente Soci ma tutti di alta professionalità e specchiata onestà intellettuale, di cui uno svolge la funzione di Presidente. Inoltre, il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario a vita, uno per volta, che viene scelto tra coloro che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi previsti nella carta statutaria dell'Associazione.

13.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione effettuata dal suo Presidente mediante un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza ed il relativo Ordine del Giorno; esso sarà affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione e, ove possibile, sarà inviato ai suoi componenti dei quali si conosca un qualsivoglia riferimento telematico. Le delibere saranno valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e saranno assunte a maggioranza dei presenti.

13.5 - I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

14.1 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

14.2 – Egli dirige i lavori del Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

14.3 – In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratificasse tali provvedimenti, degli stessi ne risponderebbe personalmente.

14.4 – Trovandosi nella situazione di temporanea ma prolungata impossibilità ad agire personalmente, può delegare ad un Consigliere le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 15

Vice Presidente

15.1 – In caso di necessità e di contemporanea assenza occasionale del Presidente, egli assume gli stessi poteri di rappresentanza e di coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Tesoriere

16.1 – Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente al suo esercizio finanziario, nonché della compilazione e della tenuta dei libri contabili e della redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

16.2 – Al Tesoriere può essere conferito, fino a revoca da parte del Presidente, il potere di operare con banche ed uffici postali, compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, rilasciare quietanza e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione attinente alle mansioni affidategli dagli Organi statutari, senza limiti di importo. Egli ha la firma libera e disgiunta da quella del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Segretario Generale

17.1 - Il Segretario Generale è il responsabile della redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione nonché della loro trascrizione sugli appositi libri sociali affidati alla sua custodia. E' inoltre coordinatore dell'ufficio di segreteria e ne cura l'organizzazione, provvedendo con ogni mezzo, cartaceo o telematico che sia, ai rapporti che l'Associazione intrattiene con i terzi.

Art. 18

L'Organo di controllo

18.1 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19

Revisore legale dei conti

19.1 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20

Patrimonio

20.1 - Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- da erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio.

20.2 - In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, a favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori, dei collaboratori, degli amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 21

Entrate

21.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dai contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite patrimoniali;
- da entrate derivanti da eventuale attività commerciali e produttive marginali;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri;
- dalla effettuazione di raccolta fondi (fundraising) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità alle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
- da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22

Esercizio associativo

21.1 - L'esercizio associativo si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 23

Bilancio

23.1 – Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei Soci, per ottenerne l'approvazione, il bilancio di esercizio redatto e già valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

23.2 . Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi ed oneri dell'Associazione. Detto bilancio è accompagnato

da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale del Sodalizio, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

23.3 – Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” il bilancio redatto con le modalità previste dalla Legge.

23.4 – In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila e centesimi zero), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

Art. 24

Libri sociali

24.1 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

24.2 - I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta per iscritto all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 25

Scioglimento e devoluzione

25.1 - Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 26

Pubblicità e trasparenza

Art. 26.1 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 27

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 27.1 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 28

Norma finale

28.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le norme di Legge in materia, con particolare rimando al Codice Civile, al D.Leg. 117/2017 ed alle loro eventuali variazioni.

Firmato: SCHINO Pietro - Annarita STIGLIANO Notaio Sigillo

La presente copia, in numero cinque fogli, è pienamente conforme al suo originale, firmato a norma di legge, e viene rilasciata dalla sottoscritta Dott.ssa Annarita STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritta al Collegio Notarile di Bari, per uso competente

19 APR 2021

